



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA
Divisione IV – Reclutamento, formazione e passaggi interni

C.d.g. 7774

e, p.c.

Alle Direzioni territoriali del lavoro

Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Segretario Generale

Alla Direzione generale dell'INPS

**Alla Direzione generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di
lavoro**

**Alla Direzione generale per le
politiche previdenziali ed
assicurative**

Alle Direzioni regionali del lavoro

**Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 19/2012. Procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati" – Attività di monitoraggio.

Si fa seguito alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012 relativa alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati", nonché alla nota prot. n. 38/50086 del 10 agosto 2012 concernente l'attività di monitoraggio, e si ricorda che entro il **23 novembre p.v.** deve essere inviato, al consueto indirizzo PEC (dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it), nonché all'indirizzo di posta elettronica del dirigente *ad interim* della Divisione IV – D.G. PIBLO Dott. Gennaro Gaddi (ggaddi@lavoro.gov.it), il *report* riguardante le ISTANZE pervenute nel **periodo 24/07/2012 – 21/11/2012**, distinte per tipologie di soggetti interessati.

Resta fermo quanto già comunicato con nota prot. n. 38/57815 del 27 settembre u.s., in ordine alla corretta compilazione del *report* in argomento ed alla tempestiva trasmissione dello stesso, onde consentire alla scrivente Direzione generale di provvedere agli adempimenti di competenza.

Si coglie l'occasione, a fronte di alcune richieste di chiarimenti pervenute da codesti Uffici, per fornire, d'intesa con il Segretariato Generale, le seguenti ulteriori istruzioni operative, finalizzate ad un uniforme svolgimento della procedura in parola su tutto il territorio nazionale.

1) Riguardo alle ISTANZE di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze in parola vanno accolte in quanto all'epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo *status* di lavoratore in mobilità, di cui all'art. 9, lett. b) e lett. c) della legge n. 223/91.

2) In merito alle ISTANZE di cui all'art. 24, comma 14, lett. e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, presentate in virtù di un decreto di esonero adottato in epoca successiva al 4 dicembre 2011, in cui viene citato un parere favorevole espresso in data precedente, tali ISTANZE non possono trovare accoglimento, visto che l'articolo summenzionato fa esplicito riferimento ad un provvedimento formale di esonero dal servizio che deve sussistere alla data del 4 dicembre 2011, stabilendo che *".....; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;....."*, non risultando, quindi, sufficiente un semplice parere favorevole occorso nel termine di cui sopra.

D'altronde, come riportato nella circolare n. 19/2012, *"..... I soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, unitamente all'ISTANZA, dovranno produrre apposita dichiarazione....., relativa al provvedimento di esonero, con l'indicazione del periodo dello stesso e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente....."*.

3) Per quanto concerne le ISTANZE di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati in ragione di accordi individuali sottoscritti solo dalle parti (datore di lavoro/azienda e lavoratore), queste sono da ritenersi ammissibili, dato che la disciplina di riferimento così recita: *"lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa"*.

4) In ordine alle ISTANZE di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non possono essere accolte in quanto la norma in argomento prevede la *".....: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa"*.

Si evidenzia, altresì, che, in caso di ISTANZE presentate dalle organizzazioni di categoria dietro apposito mandato di patrocinio, le decisioni di accoglimento e di non accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012, devono essere comunicate, ai sensi della legge 30 marzo 2011, n. 152, nonché del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, oltre che ai soggetti potenziali beneficiari della tutela in argomento, anche ai patronati, onde consentire agli stessi di svolgere correttamente le funzioni di tutela dei propri assistiti, ivi compresa la richiesta di riesame avverso i citati provvedimenti.

Quanto sopra riportato con riferimento agli istituti di patronato e di assistenza sociale, deve intendersi valevole anche riguardo alle attività svolte, su delega ed in rappresentanza degli interessati, da parte dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Inoltre, con riferimento ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro con la Società Poste Italiane S.p.A., in forza di accordi individuali di incentivo all'esodo di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012, si rappresenta che la predetta Società ha provveduto a dichiarare che la data di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati è intervenuta entro il 31 dicembre 2011, nonostante nei relativi modelli UNILAV inviati all'INPS sia stata, in precedenza, inserita erroneamente una data successiva.

Pertanto, tenuto conto della comunicazione di rettifica della Società in argomento, le

ISTANZE dei dipendenti della predetta Società dovranno essere oggetto di esame da parte delle citate Commissioni.

Infine si comunica che **il 7 gennaio 2013** questa Direzione generale procederà a compiere il monitoraggio conclusivo dell'intera procedura.

Di conseguenza, codesti Uffici avranno cura di osservare scrupolosamente il rispetto della tempistica sopra segnalata, per l'invio del relativo *report* definitivo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI

